



COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO
PROVINCIA DI CATANZARO

REGOLAMENTO MERCATINO QUINDICINALE E FIERE
Approvato con delibera C.C. n. 5 del 06.07.2015

Art. 1 - Normativa

Il commercio su area pubblica è disciplinato da:
D.lgs 31 marzo 1998 n. 114
Legge Regionale Calabria 11 Giugno 1999 n. 18.

Art. 2 - Modalità di svolgimento

Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale di San Vito sullo Ionio intende disciplinare il mercatino quindicinale che si svolge a mercoledì alterni nel seguente orario dalle 07:00 alle 14:00.

I titolari delle licenze di tipo B che partecipano al mercatino hanno l'obbligo di occupare lo spazio loro assegnato entro le ore 08:00.

Il mercato si svolge in Piazza Casalnuovo e nelle aree adiacenti.

Articolo 3 - Sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita, gli automarket, i veicoli e le attrezzature di vendita non possono occupare passi carrabili o ostruire ingressi di abitazioni e negozi.

Articolo 4 – Viabilità

Nell'area del mercatino e delle fiere è vietata la circolazione dei veicoli dalle ore 7.00 alle ore 14.00 con esclusione dei residenti della zona interessata.

Deve essere assicurato il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Articolo 5 - Esposizione dei documenti

Gli operatori devono essere in possesso della documentazione necessaria alla vendita, che dovranno essere esibiti a ogni richiesta degli organi di controllo.

Articolo 6 - Decoro e ordine delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita dovranno avere un'altezza minima di 50 cm. dal suolo.

I venditori di fiori, piante, terraglia ed articoli casalinghi, possono disporre i prodotti al suolo nei limiti della superficie di posteggio assegnata.

I venditori hanno l'obbligo di curare esteticamente l'esposizione dei prodotti, che dovrà essere contenuta nell'area assegnata non oltre la delimitazione del banco di vendita senza ostacolare la viabilità e disturbare i vicini di banco.

I banchi dovranno essere protetti dal sole e dalla pioggia con tende e ombrelloni; le tende, gli ombrelloni e le astereggitenda non possono sporgere più di 50 cm. dalla linea anteriore dei banchi e devono essere posti ad altezza non inferiore a m. 2.00 dal piano terra in modo da non ostacolare il passaggio dei pedoni, l'agibilità dei negozi, degli Uffici, dei passi carrai e degli ingressi delle abitazioni.

Nell'area del mercato è vietato l'uso di altoparlanti o altri richiami acustici. La reclamizzazione deve essere contenuta in limiti tali da non provocare disturbo ai consumatori e agli operatori limitrofi.

Articolo 7 - Prezzi e modalità di vendita

I prodotti esposti sui banchi di vendita, in particolare quelli alimentari e di largo consumo, devono riportare in modo ben visibile e chiaro l'indicazione del prezzo di vendita.

Gli operatori sono inoltre tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, delle vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura.

Articolo 8 - Igiene e pulizia

1. Nella vendita devono essere osservate tutte le norme igienico sanitarie in vigore, e deve essere curata la pulizia dei banchi, delle attrezzature e dell'area di posteggio.
2. Gli operatori del settore alimentare devono essere in possesso dei documenti di idoneità sanitaria che devono essere esibiti a richiesta degli organi di controllo.
3. I rifiuti devono essere raccolti in sacchetti a perdere. E' assolutamente vietato abbandonare scarti e rifiuti sparsi al suolo
4. Ogni operatore risponderà di persona per i rifiuti trovati nei pressi del proprio posteggio e sarà sanzionato secondo la normativa in vigore.
5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico- sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
6. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
7. Qualora l'attività di cui al precedente punto 6 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
8. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo con il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al punto 7.
9. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al punto 7 e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza dal Ministero della sanità.

Articolo 9 - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - Disciplina e tariffe

Le tariffe vengono stabilite con delibera di Giunta Municipale.

L'assegnazione del posteggio è assoggettata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il pagamento sarà riscosso direttamente dall'agente accertatore, a cui è stata conferita la qualifica di agente contabile, la mattina stessa del mercatino o della fiera prima dell'avvio dell'attività di vendita. L'agente accertatore dovrà rilasciare apposita ricevuta. Il versamento delle somme riscosse dovrà essere riversato nelle casse del comune con cadenza mensile allegando le ricevute dell'avvenuto pagamento da parte degli utenti.

Articolo 10 – Sanzioni

Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 114/98 e dall'art. 20 della L.R. 11 Giugno 1999 n. 18.

CAPITOLO II - FIERE ED ALTRE MANIFESTAZIONI

Articolo 11 – Fiere

A San Vito si svolgono le seguenti fiere:

Fiera dell'Annunziata – 24 e 25 marzo;

Fiera di San Vito Martire – 14 e 15 giugno;

Fiera di San Vito Martire in ottobre – IV settimana di ottobre.

Alle fiere e festività possono partecipare tutti gli operatori in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche e gli artigiani (articoli di propria produzione) nel limite dei posti disponibili che insistono nell'area urbana:

- Piazza Casalnuovo ed aree adiacenti,
- Corso Umberto I – tratto Piazza Polerà incrocio S.P. 142/1,
- Via Roma,
- Via Spasari.

L'assegnazione dei posteggi verrà effettuata tenendo conto del posto occupato nelle precedenti edizioni fieristiche, senza tener conto del posteggio assegnato per lo svolgimento del mercatino.

Alle fiere ed alle festività tradizionali si applicano le disposizioni vigenti per i mercati, in quanto compatibili per analogia.

CAPITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 12 – Itineranti

Gli operatori itineranti possono esercitare l'attività su tutto il territorio comunale effettuando le soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superando l'ora di permanenza nel medesimo punto, con successivo spostamento di almeno 200 metri e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

La sosta dovrà avvenire senza creare intralcio alla circolazione, lasciare liberi i passi carrabili e le aree riservate.

Valgono anche per il commercio itinerante le regole previste all'art. 8 del presente regolamento.

CAPITOLO IV – PUBBLICITA' ENTRATA IN VIGORE

Articolo 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce tutti i precedenti provvedimenti regolamentari adottati dall'Ente nella specifica materia ed entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

Articolo 14 - Pubblicità

Il presente regolamento verrà pubblicato permanentemente sul sito istituzionale www.comune.sanvitosulloionio.cz.it nell'apposita sezione trasparenza.